
	PROCEDURA DI TRASPORTO DI ARMI DA FUOCO E/O MUNIZIONI AL SEGUITO DEI PASSEGGERI FIUMICINO E CIAMPINO	Edizione 1 Revisione 2 Emissione: aprile 2024
---	---	--

Sommario

1. Finalità	2
2. Riferimenti normativi	2
3. Condizioni generali di accettazione	2
4. Trasporto armi e/o munizioni	2
4.1 In partenza	2
4.2 In arrivo	4
4.3 In transito diretto	4
4.4 In transito indiretto	4
5. Esenzioni	5
6. Esportazioni di armi	6
7. Elenco annessi	6

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DI TRASPORTO DI ARMI DA FUOCO E/O MUNIZIONI AL SEGUITO DEI PASSEGGERI FIUMICINO E CIAMPINO</p>	<p>Edizione 1 Revisione 2 Emissione: aprile 2024</p>
---	--	---

1. Finalità

La presente procedura disciplina il trasporto di armi da fuoco e/o munizioni al seguito dei passeggeri in partenza/arrivo/in transito.

2. Riferimenti normativi

- PNS
- Legge 23 dicembre 1974, n. 694 “Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili”.

3. Condizioni generali di accettazione

Tutte le armi da fuoco e/o munizioni devono essere segnalate alla compagnia aerea con la quale si intende viaggiare al momento della prenotazione; devono essere separate tra loro, tenute scariche e collocate in custodie rigide e chiuse. Armi da fuoco e/o munizioni possono essere ammesse al trasporto come bagaglio registrato che deve essere inaccessibile ai passeggeri durante il volo (a meno che ci sia specifica esenzione da parte dell’Autorità).

Il vettore aereo deve provvedere affinché il trasporto di armi da fuoco nel bagaglio da stiva sia consentito solo dopo che una persona autorizzata e debitamente qualificata abbia accertato che non sono cariche. Le armi da fuoco devono essere stivate in un luogo non accessibile a nessuno durante il volo.

Le munizioni non devono superare i 5 chilogrammi di peso lordo e devono essere saldamente assicurate (all’interno del contenitore le cartucce devono essere protette contro gli urti e contro il movimento in modo che non possano detonare accidentalmente).

All’esterno del contenitore deve essere presente la scritta **“MUNIZIONI – AMMUNITION”** ovvero **“ARMA – WEAPON”**.


Le munizioni sfuse non sono accettate e non devono essere collocate nel bagaglio registrato. Nel caso in cui vengano rilevate situazioni sospette, la GPG le segnala immediatamente alla Polizia di Frontiera e al Security Manager di Aeroporti di Roma.

4. Trasporto armi e/o munizioni

4.1 In partenza

Per l’esportazione temporanea e/o definitiva di armi e munizioni il passeggero ha l’obbligo di:

- a) essere in possesso dell’autorizzazione della competente autorità di polizia della provincia di residenza;
- b) assolvere agli obblighi doganali previsti per legge;
- c) denunciare il trasporto di armi e/o munizioni e consegnarle all’Ufficio della Polizia di

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DI TRASPORTO DI ARMI DA FUOCO E/O MUNIZIONI AL SEGUITO DEI PASSEGGERI FIUMICINO E CIAMPINO</p>	<p>Edizione 1 Revisione 2 Emissione: aprile 2024</p>
---	--	---

Frontiera del terminal di riferimento con idoneo contenitore e con la necessaria documentazione per i previsti controlli materiali (sull'arma e/o munizioni) e documentali, prima dell'accettazione da parte del vettore;


- d) compilare, ove non sia stato già fatto, in triplice copia l'annesso "Dichiarazione per il trasporto di armi e/o munizioni come bagaglio registrato" (v. annesso 1), farlo firmare dagli Enti interessati, acquisendo il visto di autorizzazione al trasporto. Delle tre copie:
- una rimane agli atti dell'Ufficio della Polizia di Frontiera;
 - una con il visto di autorizzazione della Polizia di Frontiera deve essere consegnata al banco check in per il vettore aereo;
 - una, anche questa con il visto di autorizzazione al trasporto, da allegare al biglietto, è trattenuta dal passeggero che la utilizzerà presso lo scalo di destinazione per ritirare l'arma e/o le munizioni presso l'Ufficio della Polizia di Frontiera presente presso lo scalo nazionale di arrivo o negli scali esteri secondo le disposizioni locali (articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1974, n. 694).

Espletati i controlli previsti:

- a) il personale della Polizia di Frontiera richiede al gestore aeroportuale l'invio di una guardia particolare giurata (non armata) dell'impresa di sicurezza preposta, cui viene consegnato il plico contenente l'arma e/o le munizioni, cui viene garantita idonea scorta e custodia a cura della medesima GPG;
- b) la GPG si reca al check-in con il passeggero per effettuare l'accettazione e l'etichettatura dell'arma e/o delle munizioni da imbarcare come bagaglio registrato;
- c) la GPG si reca con l'arma o le munizioni sotto bordo al relativo volo effettuando il percorso più idoneo;
- d) l'agente di rampa provvede a stivare il plico contenente l'arma e/o le munizioni alla costante presenza della GPG e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - tali contenitori devono essere posizionati al di sopra di tutti gli altri bagagli per una loro pronta individuazione all'apertura della stiva e per consentirne la tempestiva presa in carico da parte del personale addetto alla scorta per conto del vettore;
 - ne deve essere data puntuale informazione alla compagnia aerea interessata e, per suo tramite, al comandante dell'aeromobile.

Nei casi in cui il trasporto avvenga su aeromobili le cui configurazioni strutturali non prevedono le stive separate dalla cabina passeggeri, sarà necessario collocare i contenitori delle armi e/o munizioni al di sotto di tutti gli altri eventuali bagagli, in modo che questi ultimi ne impediscano l'immediata accessibilità.

- e) terminate le operazioni di stivaggio, la GPG resta sotto bordo sino alla chiusura dei portelloni delle stive e alla rimozione dei tacchi dalle ruote dell'aeromobile.
- f) Le CNA e gli handler custodiranno la documentazione inerente il volo con il quale sono state trasportate le armi per almeno 60 gg ai fini di un'eventuale

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DI TRASPORTO DI ARMI DA FUOCO E/O MUNIZIONI AL SEGUITO DEI PASSEGGERI FIUMICINO E CIAMPINO</p>	<p>Edizione 1 Revisione 2 Emissione: aprile 2024</p>
---	--	---

consultazione da parte delle autorità competenti.

- g) Nei casi di mancato caricamento in stiva delle armi a fronte dell'imbarco e della partenza del passeggero, la compagnia aerea procederà, per il tramite della GPG, a consegnare alla Polizia le armi stesse.

4.2 In arrivo

In caso di armi e/o munizioni in arrivo:

- a) il vettore allerta il gestore aeroportuale con congruo anticipo e per iscritto per l'effettuazione del servizio di scorta. Il gestore invia una GPG sotto bordo per presenziare le operazioni di apertura dei portelloni delle stive;
- b) a stive accessibili la GPG controlla tutti i movimenti di scarico dei bagagli sino ad individuare il contenitore con l'arma e/o le munizioni, prendendone immediato possesso;
- c) la GPG si reca quindi presso l'Ufficio della Polizia di Frontiera ove consegna il contenitore con l'arma e/o le munizioni nelle stesse condizioni in cui lo ha ritirato;
- d) l'Ufficio di Polizia, conclusi i controlli documentali di competenza, riconsegna l'arma e/o le munizioni al legittimo proprietario;
- e) in caso di voli extra Schengen i passeggeri, una volta esperiti i previsti riscontri, si recheranno in Dogana per le azioni di competenza.

NB: in nessun caso le attività di scorta a cura delle GPG possono essere interrotte lasciando incustodito quanto loro affidato. La Gpg dovrà scortare il passeggero con l'arma e/o le munizioni a seguito sino all'area non sterile.

4.3 In transito diretto


In caso di arma segnalata a bordo di un aeromobile in transito diretto:

- a) il vettore, con congruo anticipo e per iscritto, allerta il gestore aeroportuale affinché una GPG dell'impresa di sicurezza preposta venga inviata sottobordo;
- b) la GPG deve essere presente sottobordo per tutto il tempo del transito al fine di garantire idonea vigilanza dell'arma e/o delle munizioni;
- c) qualora per ragioni tecniche non sia garantito il transito diretto, l'arma dovrà essere consegnata dalla GPG all'Ufficio di Polizia che ne informerà la Dogana, anche per l'adozione dei provvedimenti doganali di competenza.

4.4 In transito indiretto

In caso di arma segnalata in arrivo in transito indiretto (cambio aeromobile):

- a) il vettore, con congruo anticipo e per iscritto, allerta il gestore aeroportuale affinché una GPG dell'impresa di sicurezza preposta venga inviata sottobordo dal momento

 <p>ADR AEROPORTI DI ROMA</p>	<p align="center">PROCEDURA DI TRASPORTO DI ARMI DA FUOCO E/O MUNIZIONI AL SEGUITO DEI PASSEGGERI FIUMICINO E CIAMPINO</p>	<p>Edizione 1 Revisione 2 Emissione: aprile 2024</p>
---	---	---

dell'ingresso al parcheggio dell'aeromobile in arrivo;

- b) la GPG prende in consegna il plico contenente l'arma e/o le munizioni e lo trasporta sottobordo all'aeromobile con cui il passeggero riparte. Nel caso la partenza dell'aeromobile sia protratta nel tempo, la GPG consegna il plico contenente l'arma e/o le munizioni all'ufficio di Polizia e, al momento della partenza dell'aeromobile, lo prende in consegna portandolo sottobordo e facendolo stivare alla sua costante presenza secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1.A della presente procedura;
- c) terminate le operazioni di stivaggio, la GPG resta sotto bordo sino alla chiusura dei portelloni delle stive ed alla rimozione dei tacchi dalle ruote dell'aeromobile;
- d) Nell'ipotesi in cui i servizi di scorta per l'arma in arrivo e quello in partenza siano effettuati da imprese di sicurezza diverse, per i transiti con "short connection", vi sarà un accordo tra le imprese suddette circa il luogo dove provvedere al passaggio in consegna dell'arma. Per i transiti con "long connection", l'arma sarà consegnata all'arrivo all'ufficio di Polizia lato arrivi del terminal di riferimento, fino alla ripresa in consegna da parte dell'impresa di sicurezza che provvede alla scorta sottobordo dell'A/M in partenza.

In caso di arma e/o munizioni **Rush**, il vettore o l'handler di riferimento allerta la GPG; quest'ultima prende in custodia l'arma e/o le munizioni e le consegna nel tempo e percorso più idonei all'Ufficio di Polizia di Frontiera.

N.B: nel caso in cui vengano rilevate situazioni sospette, la GPG le segnala immediatamente all'Ufficio di Polizia di Frontiera.

5. Esenzioni


E' consentito il trasporto di armi nella cabina dell'aeromobile ai soggetti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1974, n. 694.

Ai sensi del citato articolo gli obblighi di legge concernenti la denuncia dell'arma e/o munizioni alla Polizia di Frontiera per il successivo imbarco nella stiva dell'aeromobile, non si applicano al personale di cui all'articolo 73, commi 1 e 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al quale è quindi permesso portare nella cabina dell'aeromobile le armi e/o munizioni in dotazione previste dai rispettivi regolamenti.

Restano tuttavia ferme le disposizioni di cui all'articolo 809 del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del comandante dell'aeromobile.

Il passeggero in partenza con arma al seguito, appartenente alle categorie di cui al citato articolo 4, prima della partenza deve:

- recarsi presso il locale Ufficio della Polizia di Frontiera, dichiarando l'esigenza di portare la propria arma a bordo;
- ottenere dall'Ufficio di Polizia preposto, una volta espletate le verifiche di competenza e comunicato il nominativo e il posto a sedere al vettore, l'apposizione sulla carta di imbarco, necessariamente cartacea, di un timbro (WAM

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DI TRASPORTO DI ARMI DA FUOCO E/O MUNIZIONI AL SEGUITO DEI PASSEGGERI FIUMICINO E CIAMPINO</p>	<p>Edizione 1 Revisione 2 Emissione: aprile 2024</p>
---	--	---

- weapon and munition),

Il vettore provvede a notificare al comandante e ai membri dell'equipaggio la presenza a bordo e l'esatto posto occupato dal personale armato.

Tali passeggeri devono inoltre:

- custodire l'arma in maniera discreta durante tutto il viaggio.
- mantenerla scarica e con il caricatore disinserito avendo cura di non effettuare tali operazioni all'interno dell'aeromobile per non generare falsi allarmi o situazioni di tensione a bordo dell'aeromobile durante il volo.

Le suddette disposizioni devono essere riportate obbligatoriamente nel programma per la sicurezza di ciascun vettore aereo.

6. Esportazioni di armi

In merito alle ipotesi di esportazione definitiva delle armi, delle loro componenti e delle munizioni, nonché alle ipotesi di esportazione o di trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia si fa riferimento al Regolamento (UE) del 9 ottobre 2013, n. 952 con il quale è stato adottato il Codice Doganale dell'Unione Europea nonché al decreto ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) del 14 settembre 2016.

Si sottolinea che le procedure di esportazione, nonché le operazioni di sdoganamento delle armi devono essere svolte dopo l'effettuazione dei controlli di Polizia di Frontiera. (v. il modello di "Dichiarazione per il trasporto di armi e/o munizioni come bagaglio registrato"- parte "Avvertenza").

7. Elenco annessi

- Annesso 1 - Dichiarazione per il trasporto di armi e/o munizioni come bagaglio registrato